



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

SIUS

Ord

ORDINANZA IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE
ex art. 123 Decreto Legge 17.3.2020 n 18

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza presentata da [redacted] nt. [redacted] il [redacted] detenuta presso la Casa di reclusione donne di Venezia - in esecuzione della pena di cui alla sentenza [redacted] volta alla concessione della detenzione domiciliare ex art. 123 DL 18/2020 visto il parere del P.M.; visti gli atti trasmessi dalla Casa di reclusione donne di Venezia; ha emesso la seguente

ORDINANZA

Dato atto che:

- l'istanza è presentata nel periodo di vigenza della norma ex art. 123 DL 18/2020 (dal 18.3.2020 al 30.6.2020);
- la pena residua in esecuzione non è superiore ai 18 mesi e deriva da condanne per reati non ostativi secondo quanto previsto dall'art. 123 cp 1 lett a) DL. citato: _____
- la detenuta non è stata dichiarata delinquente professionale, abituale o per tendenza;
- la detenuta dispone di un domicilio idoneo in [redacted]
- non è stata sottoposta a sorveglianza speciale e per quanto comunicato dalla Direzione della Casa di reclusione di Venezia non è stata destinataria di rapporti o sanzioni disciplinari;
- trattandosi di pena residua superiore a 6 mesi, la detenuta ha dato il proprio consenso all'applicazione del dispositivo di controllo elettronico che sarà disattivato quando la pena da espiare sarà inferiore a mesi 6, ex art.123 co. 4 D.L. cit.

Tanto premesso, si osserva che la nuova misura introdotta dal recente decreto legge 18/2020 può essere concessa, in assenza delle condizioni ostative già menzionate, una volta accertata la disponibilità del domicilio, purché non siano ravvisati "gravi motivi ostativi" ex art.123 co 2 D.L. cit. Nel caso di specie, non risultano agli atti possibili motivi di rischio tenuto conto che la sottoposizione alla misura avverrà con lo strumento di controllo del cd. braccialetto elettronico e pertanto la persona sarà monitorata negli eventuali spostamenti; tanto induce a ritenere che, nel caso di specie, non si configurino i "gravi motivi ostativi" alla concessione della misura.

P. Q. M.

Visto l'art. 123 D.L. 18/2020

Dispone che nei confronti di [redacted] sopra generalizzata, la pena detentiva sia eseguita in esecuzione domiciliare ex art. 123 D.L. 18/2020, non appena sarà messo a disposizione il dispositivo di controllo elettronico, momento cui farà seguito l'ordine di esecuzione da parte della competente Procura. La detenuta a mezzo scorta raggiungerà immediatamente all'atto della scarcerazione il domicilio in [redacted] ove verranno eseguiti gli adempimenti tecnici necessari per l'avvio del monitoraggio a distanza; la programmazione del controllo tramite il dispositivo elettronico terrà conto dell'autorizzazione ad uscire dal domicilio negli orari indicati al punto 4 delle prescrizioni. Designa la competenza del Magistrato di sorveglianza di Venezia per l'esecuzione della misura. Assegna la vigilanza al [redacted] che vigilerà sul rispetto delle seguenti

PRESCRIZIONI

- 1) Obbligo di prendere contatti telefonici entro 72 ore dalla scarcerazione con l'U.E.P.E. di Venezia al fine di garantire il controllo istituzionale previsto dall'art. 118 co. 8 lett. C. D.P.R. 230/2000, con facoltà di recarsi presso tale ufficio negli orari in cui è autorizzato ad uscire, relazionando con l'assistente sociale designato con la frequenza che l'U.E.P.E. stabilirà;

- 2) Obbligo di risiedere in [redacted] non potrà modificare il domicilio senza autorizzazione del Magistrato di sorveglianza;
- 3) Divieto di allontanarsi dal domicilio se non per urgenze di carattere sanitario;
- 4) Potrà uscire dalla propria abitazione nella fascia oraria tra le 10 e le 12 di ogni giorno unicamente per motivi di assoluta necessità (ivi compreso l'acquisto di generi alimentari) compatibilmente con il regime imposto dai provvedimenti in atto finalizzati ad evitare la diffusione del contagio da COVID 19, con libertà di movimento nel comune di domicilio;
- 5) Potrà inoltre uscire anche in altri orari per urgenze di tipo sanitario previo avviso alle forze dell'ordine;
- 6) Assicurerà l'effettiva esecuzione del controllo da parte delle forze dell'ordine mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, indicando altresì all'Autorità preposta al controllo il numero di utenza telefonica per garantire la propria reperibilità;
- 7) Non potrà associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti;
- 8) Dovrà mantenere buona condotta e prestare assistenza nei confronti dei familiari conviventi;
- 9) Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere;
- 10) Non potrà assumere sostanze stupefacenti o abusare di alcolici;
- 11) Dovrà conservare con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
- 12) Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio, li consegnerà all'Autorità cui è affidata la vigilanza.

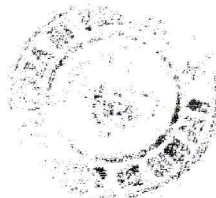
L'UEPE attiverà tutti i collegamenti necessari sul territorio, anche con i servizi assistenziali territoriali al fine di fornire al condannato l'aiuto a superare le difficoltà connesse alla detenzione domiciliare.
Venezia, li

07 APR 2020

Il Magistrato di Sorveglianza
[redacted]

Depositata in questa Cancelleria in
data odierna.

Venezia, 04.04.2020



Il Pizzionario
[redacted]